

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 230/CGF

(2008/2009)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 94/CGF – RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2009

##### Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo MASTRANDREA – Presidente, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dr. Umberto MAIELLO, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI - Componenti; Dr. Carlo BRAVI – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio METITIERI - Segretario

- 1) **RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE ED AL SUO PRESIDENTE, SIG. MASSIMO CELLINO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Napoli/Cagliari, disputato in data 28.1.2008 e valevole per il Campionato di Serie A, la Procura Federale deferiva il signor Massimo Cellino, Presidente della società Cagliari Calcio S.p.A., e quest'ultima per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver esclamato, il signor Cellino, la frase "napoletani bastardi" dopo il gol del 2-1 realizzato dalla sua squadra, e, la società, per responsabilità diretta a i sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S..

Con provvedimento reso in data 13.11.2008, pubblicato nel Com. Uff. n. 35/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale dichiarava i deferiti responsabili delle violazioni contestate ed infliggeva agli stessi l'ammenda di €8.000,00 ciascuno.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Cagliari Calcio S.p.A., la quale, in sintesi, lamenta *(i)* la improcedibilità del deferimento in questione per violazione dell'art. 32, comma 11, C.G.S. e *(ii)* la infondatezza dell'addebito, in quanto la frase contestata non risulta essere stata pronunciata in un contesto istituzionale o, comunque, in modo da permettere la divulgazione della stessa.

Alla riunione della Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 4.12.2008, presenti i rappresentanti della Procura Federale e della ricorrente, veniva rilevata l'esigenza di integrare gli elementi istruttori presenti in atti. Per tale motivo, con ordinanza emessa in pari data, veniva richiesto alla Procura Federale di fornire elementi in ordine all'avvenuta trasmissione dei documenti di indagine e, pertanto, al rispetto dei termini di cui all'art. 32, comma 11, C.G.S.

Con comunicazione in data 19.12.2008, la Procura Federale esponeva *(i)* che gli unici atti di indagine erano costituiti dalle immagini televisive e dagli articoli dei giornali relativi alla gara Cagliari/Napoli, *(ii)* che l'acquisizione degli stessi era avvenuta nel mese di febbraio 2008 e *(iii)* che, pertanto, l'indagine si era completata nella Stagione Sportiva 2007/2008.

Alla successiva riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 14.1.2009, sono presenti il rappresentante della Procura Federale, che chiede la conferma delle sanzioni applicate in

1° grado, e l'avv. Martini per la società Cagliari Calcio S.p.A., il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva preliminarmente, come, anche se l'obbligo di comunicare la chiusura delle indagini all'interessato, di cui all'art. 32, comma 6, si possa ritenere assorbito e soddisfatto mediante la trasmissione del deferimento in questione, non è dato capire quando e come sia siano svolte le attività di indagine.

A tale riguardo, si evidenzia come non sussista la necessaria garanzia anche in ordine alla attendibilità delle immagini presenti in atti e, in particolare, dalle stesse non si comprende quale sia stato il volume di voce con il quale il signor Cellino ha pronunciato la frase in questione.

Il difetto di tale riscontro probatorio e, in generale, la carenza delle attività di indagini, è fonte di ambiguità, elemento che non permette di far comprendere come si siano svolti i fatti contestati.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. BARTOLOMEI ALDO E DELL'A.S. ROMA DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO DELL'ART. 40, COMMA 3 NOIF IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 2 E 4 E 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 40/CDN del 4.12.2008)**

Con rituale ricorso il Procuratore Federale ha impugnato, ex artt. 33 e 37 C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 40/CDN del 4.12.2008, comunicata il 5 successivo) con la quale il tesserato signor Aldo Bartolomei, al tempo responsabile della Segreteria del Settore Giovanile della società A.S. Roma, e la stessa società, erano stati prosciolti dagli addebiti disciplinari rispettivamente loro contestati con atto di deferimento del 15.10.2008.

Con i motivi scritti il Procuratore Federale ha eccepito l'erronea interpretazione dell'art. 40, comma 3, N.O.I.F. (contenente disposizioni sul tesseramento dei calciatori infrasedicenni) con specifico riferimento al Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2005/2006, ripreso a pag. 4 del Com. Uff. n. 2 del 14.7.2005 del Comitato Regionale Lazio - Settore Giovanile e Scolastico.

Ha osservato il Procuratore Federale che diversamente operando si vanificherebbe la "ratio" della norma, così favorendo trasferimenti fittizi di giovani calciatori.

All'udienza del 16.1.2009 è comparso, davanti alla C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante, il sostituto Procuratore Federale il quale ha illustrato i motivi scritti confermando le conclusioni ivi dispiegate.

E', parimenti, comparso il difensore del signor Aldo Bartolomei e della A.S. Roma il quale si è riportato alle difese già esplicitate innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, concludendo per il rigetto del gravame.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – 1<sup>a</sup> Sezione Giudicante – che il gravame è infondato e non può essere accolto.

Ha, infatti, correttamente osservato la Commissione Disciplinare Nazionale che la società, come previsto dalla normativa vigente, non poteva che limitarsi a prendere atto della documentazione prodotta dal calciatore ai fini del suo tesseramento per la Stagione Sportiva 2004/2005, mentre per quanto attiene all'accertamento dell'eventuale intervenuto cambio di residenza per la Stagione Sportiva 2005/2006, il dato era risultato implicitamente confermato, con dichiarazione, anche se non veritiera, dei genitori del Falzarano che avevano sottoscritto il tesseramento.

Ciò detto, ribadisce questa C.G.F. che la normativa vigente non prevede in capo alle società l'obbligo di verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dai familiari, al fine di evitare irregolari tesseramenti in manifesta elusione delle norme federali.

Nel caso di specie, infatti, giova rilevare che la A.S. Roma ha richiesto il tesseramento 2004/2005 del Falzarano supportandolo con un certificato anagrafico rilasciato dal Comune di Minturno (Latina) in data 10.10.2004, mentre per la Stagione Sportiva 2005/2006 ha richiesto il rinnovo del tesseramento, limitandosi a produrre la fotocopia del cartellino della Stagione Sportiva precedente e ciò malgrado la famiglia Falzarano avesse ristabilito la sua residenza nel Comune di Airola (Benevento) a far data dal 26.5.2005, come attestato dal certificato anagrafico rilasciato in data 11.9.2007.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**3) RICORSO DEL MODENA F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BOLANO CORREA JORGE ELADIO SEGUITO GARA MODENA/BARI DEL 20.12.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 153 del 23.12.2008, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti applicava al calciatore Bolano Correa Jorge la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara *“per aver, al 30° del secondo tempo, colpito con violenza un avversario con un calcio ad una gamba, disinteressandosi del pallone”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Modena F.C. S.p.A., che ha chiesto la riduzione della squalifica ad una giornata effettiva di gara, adducendo a sostegno del mezzo di gravame che il fallo commesso dal proprio calciatore non è stato né violento né tantomeno volontario.

Il reclamo è fondato nei limiti di quanto di seguito evidenziato e, pertanto, va parzialmente accolto.

Anzitutto, s’impone una preliminare perimetrazione del materiale cognitivo utilizzabile, da ritenersi circoscritto al solo rapporto stilato dall’arbitro a conclusione della gara tra Modena e Bari, disputatasi nella giornata del 20.12.2008.

Non è, infatti, possibile avvalersi dei filmati esibiti dalla reclamante a corredo della propria produzione difensiva, la cui visione è consentita dal C.G.S. con le modalità e nei termini di cui all’art. 35 punto 1.3., che, nel caso in esame, non risultano rispettati.

Tanto premesso, un’attenta lettura del precitato rapporto di gara consente di ridimensionare la gravità del fatto in contestazione, la cui dinamica non può essere ascritta ad un contesto di pura violenza.

Ed, invero, la condotta incriminata risulta pur sempre posta in essere nel corso di un’azione di gioco (*“...a giuoco in svolgimento..”*), dalla quale non può essere decontestualizzata, sicchè più appropriatamente va derubricata come espressione della sproporzionata vigoria fisica impiegata dal calciatore Bolano Correa Jorge nel corso della fase agonistica in argomento, senza che però possa ritenersi provata una preordinata intenzionalità lesiva.

In ragione di ciò la sanzione va ridotta a 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. S.p.A. di Modena, riduce a 2 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bolano Correa Jorge Gladio.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----  
**Publicato in Roma il 5 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete